



COMUNE DI VEGLIE

(Provincia di Lecce)

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

DEL

5. SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E PATRIMONIO

SERVIZIO

Numero 12 Settoriale del 07/04/2022

Numero 190 Reg. Generale del 07/04/2022

**OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO PER CONSULENZA TECNICA, BONIFICA GAS RADON AI SENSI DELLA
LEGGE REGIONALE N. 30/2016 E S.M.I., SU IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE. SMART
CIG:ZF335EB650**

L'anno 2022 il giorno 7 del mese di APRILE, nel proprio Ufficio presso la Sede Municipale, il sottoscritto **Ing. Mauro MANCA**, Responsabile del 5. SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E PATRIMONIO - Servizio :

Visti:

- il D.Lgs 18.08.2000 n. 267;
- il vigente Statuto comunale;
- il vigente Regolamento per l'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il decreto sindacale di attribuzione della responsabilità del Settore;
- l'adempimento ex art. 48 bis del DPR 602/73 introdotto dal L. 286/2006;

Dato atto, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui agli artt.49 e 147 – bis del D.Lgs. n. 267/2000 e di quanto previsto dal vigente regolamento dei controlli interni, che nella fase preventiva di formazione del presente atto si è eseguito idoneo controllo di regolarità amministrativa e che, con la firma apposta in calce all'originale del presente atto, se ne attesta, anche, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Premesso:

- che a seguito della delega legislativa contenuta nella legge 123/2007 è stato adottato il D.Lgs. 81/2008 sulla tutela della salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, che ha abrogato il decreto legislativo n. 262/1994, rivisitando in più punti la materia;
- che la Legge della Regione Puglia n. 30 del 03.11.2016 "*Norme in materia di riduzione dalle esposizioni alla radioattività naturale derivante dal gas Radon in ambiente confinato*", impone i limiti di concentrazione ammissibili per il gas radon per gli edifici di nuova costruzione (art. 3) e per edifici esistenti (art. 4);
- che la succitata Legge Regionale n. 30/2016 e s.m.i., stabilisce l'obbligo per tutti i datori di lavoro di far eseguire, presso i propri ambienti di lavoro rientranti nei criteri specifici definiti come tipologia d'immobile della medesima Legge regionale, il monitoraggio periodico per la presenza di gas Radon per un arco di tempo complessivo di un anno, suddividendola in due semestri, mediante il posizionamento, al loro interno, di rilevatori e, trasmettere i vari esiti entro il mese della conclusione del rilevamento al Comune interessato ed a ARPA Puglia;
- che in caso di superamento dei valori limiti come concentrazione media annua di gas radon, non superiori a 300 Bq/mc, la normativa prescrive che si deve procedere con un'azione di rimedio e, successivamente, che si ripetano le misurazioni per verificare la bontà dell'intervento;
- che con Determinazione n. 299 del 23/07/2019, veniva affidata al R.T.I. composto: da da CONSILIA CFO S.r.l. (Capogruppo), Sources S.r.l. e Ergocenter Italia S.r.l., tra l'altro la verifica alle esposizioni del gas RADON, negli uffici comunali;
- che in data 03/02/2022, ha trasmesso la Relazione Finale, sulle misurazioni del gas radon, ai sensi della Legge Regionale Puglia n. 30/2016 e s.m.i., effettuate all'interno degli uffici comunali;
- che dall'esito della Relazione finale, risulta che le concentrazioni relative ad un edificio monitorato, sono tali da portare ad un superamento del livello di riferimento indicato dalla Legge Regionale n. 30/2016 e s.m.i., e che pertanto, visti i tempi stretti previsti dalla normativa, è necessario avviare una serie di valutazioni preventive sulle tecniche di mitigazioni da adottare in maniera specifica per l'edificio interessato;

Ritenuto necessario per mancanza di competenze interne all'amministrazione incaricare specifica figura tecnica per individuare gli interventi di riqualificazione e bonifica necessari, per supporto agli adempimenti previsti ai sensi dell'art. 4 della Legge Regionale della Puglia n. 30/2016 e s.m.i., e per l'effettuazione di monitoraggi per verificare gli esiti di bonifica;

- è stata contattata per le brevi la D.ssa Tiziana Tunno, con studio in Racale (LE) alla via Machiavelli n. 45, (P.IVA. 04129390755) iscritta al n. 22113 dell'ELENCO NOMINATIVO ESPERTI DI RADIOPROTEZIONE aggiornato al 20/12/2021 pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali;
- che questo ufficio ha apprezzato l'esperienza qualificata in tale ambito di indagine e pertanto ha chiesto al professionista un preventivo di spesa, per la valutazione dei risultati ed i successivi adempimenti sia amministrativi che tecnici risolutivi dell'eventuale superamento dei limiti imposti, nonché il monitoraggio degli altri immobili oggetto di verifica;

Visto che in data 07/03/2022, la D.ssa Tiziana Tunno, ha trasmesso

- il curriculum da cui è stato possibile apprezzare l'esperienza maturata nel settore degli interventi di risanamento dal gas radon;
- il preventivo di spesa dell'importo di € 3.697,20 (compreso EPAP esente I.V.A.), per le seguenti attività:
- FASE 1) ANALISI A BREVE TERMINE DELLE CONCENTRAZIONI DI GAS RADON
 - Posizionamento di rilevatori attivi/passivi di gas radon per le valutazioni a "breve termine" della concentrazione negli ambienti risultati superiori ai termini normativi al fine di valutare le "escursioni" dei valori di concentrazione (e.g. variabilità giorno/notte).
- Saggi e prove *in situ* per l'identificazione delle condizioni strutturali degli ambienti da sottoporre ad opere di mitigazione. Tali prove si rendono necessarie al fine di una completa definizione degli interventi/opere da prevedere.
- FASE 2) VALUTAZIONE INTERVENTI DI MITIGAZIONE E PREDISPOSIZIONE DEL PIANO DELLE AZIONI DI RIMEDIO
 - Redazione e consegna del piano di bonifica ai sensi della Legge Regionale della Puglia n. 30/2016 e s.m.i.
 - Supporto agli adempimenti di notifica agli organi competenti come previsto dalla normativa fino a conseguimento di approvazione del piano delle azioni di rimedio da parte degli organi competenti.
- FASE 3) SUPPORTO ALLE FASI DI IMPLEMENTAZIONE DELLE OPERE DI MITIGAZIONE
 - Supporto, mediante sopralluoghi in situ (max 2), durante le fasi di implementazione degli interventi di mitigazione (opere strutturali, opere impiantistiche, etc.).
- FASE 4) MISURAZIONE ANNUALE CON DOSIMETRI PASSIVI
 - Avvio del monitoraggio annuale con dosimetri passivi da posizionare in due semestri consecutivi nei locali oggetto degli interventi di mitigazione. Tale monitoraggio consisterà nella fornitura e posizionamento/sostituzione/ritiro di n.16 dosimetri (n. 8 dosimetri a semestre).
 - A conclusione delle misurazioni annuali predisposizione del report di conferma dell'efficacia relativa alle azioni di rimedio da inviare agli Enti competenti ai sensi della Legge Regionale della Puglia n. 30/2016 e s.m.i.

- FASE 5) FORMAZIONE RISCHIO SPECIFICO DA GAS RADON

- Corso di formazione da remoto e in modalità sincrona per i lavoratori sul rischio radon ai sensi del D. Lgs. n. 81/08. N. 2 ore e somministrazione test di apprendimento

Ritenuto il su detto preventivo congruo per l'espletamento dell'incarico in oggetto alla D.ssa Tiziana Tunno, la quale si impegna con la sottoscrizione della presente, con l'assunzione dell'incarico, a prestare la propria opera usando la diligenza dall'attività esercitata e dalle norme deontologiche;

Dare atto che l'importo complessivo per l'incarico in oggetto, è di € 3.697,20 (compreso EPAP non soggetta ad I.V.A. ed a ritenuta d'acconto ai sensi della Legge 190/2014 e s.m.i.).

Preso atto che:

- l'art. 36, comma 2, lett. a) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 prevede " le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'[articolo 35](#), secondo le seguenti modalità:a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta. La pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento non è obbligatoria";
- per le procedure indette entro il 30 giugno 2023 vale la disciplina sostitutiva di cui all'[art. 1 della legge n. 120 del 2020](#) come sostituita dall'art. 51 della legge n. 108 del 2021) "2.1. la lettera a) è sostituita dalla seguente: « a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermi restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 , e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione.".
- l'art. 37, comma 1, primo periodo del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 prevede che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;
- l'art. 1, comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 ha modificato l'art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, innalzando la soglia per non incorrere nell'obbligo di ricorrere al MEPA, da 1.000 euro a 5.000 euro

Visto il disposto dell'art.163 del D.Lgs. n.267/2000 - rubricato "Esercizio provvisorio e gestione provvisoria" - e in particolare i commi 1, 3 e 5, che testualmente recitano: "1. Se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria. Nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria, gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31

dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato. 3. L'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze. Nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. Nel corso dell'esercizio provvisorio è consentito il ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'art. 222. 5. Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese: a) tassativamente regolate dalla legge; b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.”

Ritenuto:

- dover procedere ad affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, aggiornato e coordinato con la Legge n. 55 del 14.06.2019, alla D.ssa Tiziana Tunno nata a Gallipoli (LE) in 08.05.1976, con studio in Racale (LE) alla via Machiavelli n. 45, (P.IVA 04129390755), l'incarico consistente nell'esecuzione delle attività in premessa indicate presso l'edificio comunale dove è stata verificata una concentrazione del gas radon superiore ai limiti di legge;
- dover impegnare a tal fine la somma € 3.697,20 (compreso EPAP non soggetta ad I.V.A. ed a ritenuta d'acconto ai sensi della Legge 190/2014 e s.m.i.), imputandola al capitolo 884 de bilancio 2022 in fase di redazione.
- Acquisto il C.I.G. ZF335EB650 , relativo alla procedura in oggetto;

DETERMINA

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, e coordinato con la Legge n. art. 51 della legge n. 108 del 2021, alla D.ssa Tiziana Tunno nata a Gallipoli (LE) in 08.05.1976, con studio in Racale (LE) alla via Machiavelli n. 45, (P.IVA 04129390755), l'incarico consistente in:

FASE 1) ANALISI A BREVE TERMINE DELLE CONCENTRAZIONI DI GAS RADON

Posizionamento di rilevatori attivi/passivi di gas radon per le valutazioni a "breve termine" della concentrazione negli ambienti risultati superiori ai termini normativi al fine di valutare le "escursioni" dei valori di concentrazione (e.g. variabilità giorno/notte).

Saggi e prove *in situ* per l'identificazione delle condizioni strutturali degli ambienti da sottoporre ad opere di mitigazione. Tali prove si rendono necessarie al fine di una completa definizione degli interventi/opere da prevedere.

FASE 2) VALUTAZIONE INTERVENTI DI MITIGAZIONE E PREDISPOSIZIONE

DEL PIANO DELLE AZIONI DI RIMEDIO

Redazione e consegna del piano di bonifica ai sensi della Legge Regionale della Puglia n. 30/2016 e smi.

Supporto agli adempimenti di notifica agli organi competenti come previsto dalla normativa fino a conseguimento di approvazione del piano delle azioni di rimedio da parte degli organi competenti.

FASE 3) SUPPORTO ALLE FASI DI IMPLEMENTAZIONE DELLE OPERE DI MITIGAZIONE

Supporto, mediante sopralluoghi in situ (max 2), durante le fasi di implementazione degli interventi di mitigazione (opere strutturali, opere impiantistiche, etc.).

FASE 4) MISURAZIONE ANNUALE CON DOSIMETRI PASSIVI

Avvio del monitoraggio annuale con dosimetri passivi da posizionare in due semestri consecutivi nei locali oggetto degli interventi di mitigazione. Tale monitoraggio consisterà nella fornitura e posizionamento/sostituzione/ritiro di n.16 dosimetri (n. 8 dosimetri a semestre).

A conclusione delle misurazioni annuali predisposizione del report di conferma dell'efficacia relativa alle azioni di rimedio da inviare agli Enti competenti ai sensi della Legge Regionale della Puglia n. 30/2016 e smi.

FASE 5) FORMAZIONE RISCHIO SPECIFICO DA GAS RADON

Corso di formazione da remoto e in modalità sincrona per i lavoratori sul rischio radon ai sensi del D. Lgs. n. 81/08. N. 2 ore e somministrazione test di apprendimento

3. 3) Di impegnare la somma € 3.697,20 compreso del 4% INPS, imputandola al capitolo di bilancio n. 884 del bilancio in fase di redazione , necessaria per la consulenza tecnica per attività di bonifica da gas radon presso gli edifici di proprietà comunale.
4. Di dare atto che la somma di € 3.697,20 è inferiore ai quattro dodicesimi degli stanziamenti del secondo esercizio, 2022, del bilancio di previsione deliberato l'anno 2021.
5. Di dare atto che la sottoscrizione del presente provvedimento da parte della D.ssa Tiziana Tunno, costituisce accettazione dell'incarico e tiene luogo di convenzione tra le parti, dando atto, altresì che le clausole essenziali del contratto, sono contenute nel provvedimento stesso.

Il presente documento approvato viene sottoscritto.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Ing. Mauro MANCA

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs 267/2000 (T.U. Enti Locali).

<i>Impegni di spesa</i>									
<i>Anno</i>	<i>T</i>	<i>F</i>	<i>S</i>	<i>I</i>	<i>Capitolo</i>	<i>Art.</i>	<i>Importo</i>	<i>N.Imp</i>	<i>N.Sub</i>
2022					884		3697,20	294	

Veglie, lì 07/04/2022

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
Dott. Cosimo ALEMANNO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. N. 328

Certifico che la presente determinazione viene pubblicata dal 07/04/2022 al 22/04/2022 all'Albo Pretorio del Comune.

Veglie, lì

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Domenico CACCIATORE

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.